

secondo la facoltà che questa legge gli accorda. Se invece si troverà un litigante il quale, in un giudizio che esige vastità di dottrina, desideri valersi dell'avvocato, come esperto della scienza del diritto, e del procuratore, come uomo pratico nella istruzione del processo; ebbene questo litigante si provvederà dell'avvocato e del procuratore.

Cosicchè io credo che il sistema proposto nell'articolo 2 sia quello che concili meglio tutte le convenienze e tutti gli interessi, e che risponda meglio al principio di libertà, non solamente per chi esercita codeste professioni, ma anche per coloro a vantaggio dei quali sono esercitate. Risponde alla libertà di chi esercita quelle professioni, perchè lascia la facoltà di esercitare l'una e l'altra insieme, oppure separatamente; risponde alla libera scelta dei litiganti, per i quali le professioni si esercitano, lasciando loro la facoltà di potere valersi di chi sia avvocato e causidico ad un tempo, oppure dell'uno e dell'altro separatamente.

Epperò vorrei pregare l'onorevole De Portis a desistere alquanto dall'attaccamento che egli dimostra a quel sistema che ha veduto per lungo tempo in azione in quelle provincie a cui appartiene, e ad accettare un'equa transazione, la quale tiene anche quel conto che si conviene degli usi e delle tradizioni che sono in vigore nelle altre parti d'Italia.

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI SOPRA PROGETTI DI LEGGE.

PISSAVINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge del signor ministro degli esteri sul trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Repubblica messicana, firmato a Messico il 14 dicembre 1870. (V. Stampato n° 91-A)

SANDRI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge concernente la convenzione postale fra l'Italia ed il Brasile. (V. Stampato n° 90-A)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

FARINA LUIGI. Io credo che quando si propone una legge, la si deve fare sia per il vantaggio della società, sia per il progresso della scienza. Ed io trovo che nella legge proposta non v'ha nè una cosa, nè l'altra; e mi spiego. Quanto alla scienza, chiunque

si sia dedicato seriamente allo studio delle leggi, non può a meno di ravvisare nell'attuale progetto un assoluto impedimento al progresso dello stesso, anzi la sua tomba; e mi spiace che in questa città, laddove gli antichi nostri padri hanno redatte quelle leggi, alle quali tutti i popoli sono venuti ad ispirarsi, in oggi si venga assolutamente a cambiare sistema, a creare una casta di persone, che non saranno nè avvocati, nè procuratori, ma legulei pieni d'albagia, che rovineranno gli interessi delle famiglie.

Diffatti, l'applicazione di questa legge, ove fosse approvata, che produrrà? Farà sì che fra otto o dieci anni non avremo più un vero avvocato da consultare; dovremo limitarci a richiamare alla nostra memoria i giuriconsulti antichi, quelle glorie italiane che non si riprodurranno. Possiamo doppiamente tenerci cari gli attuali nostri Mancini, Pisanelli, Mari ed altri celebri giureconsulti, che oggi onorano il Parlamento ed il foro italiano, poichè col tempo ci saranno tolti col sistema che attualmente si vorrebbe introdurre, nè vi sarà più chi potrà rimpiazzarli.

L'onorevole ministro De Falco nel 1866 la pensava come la penso io, dopo si acconciò al sistema in oggi proposto dopo che il Senato ha permesso il cumulo delle professioni. Per quanto sia la reverenza che io nutro per questo alto Consesso, la conseguenza dell'applicazione di tale massima è così grave, che io mi credo coscienziosamente obbligato a combatterla.

Il prefato ministro De Falco nel 1866 diceva che « l'ufficio degli avvocati consisteva nel dare consultazioni alle parti, nell'arrangare per cause di qualunque natura, ossia nel fare gli atti di maggiore importanza, mentre il procuratore era chiamato a compiere gli atti di semplice procedura e d'istruzione secondari ed arrangare in concorso degli avvocati le cause di minor momento ed in determinate sedi di giudizio, » e che tale distinzione fra avvocati e procuratori trovavasi nettamente stabilita non solo in Francia, ma in tutti i paesi nei quali il foro acquistò e si mantenne in alta rinomanza di dottrina e probità.

Ed in quel progetto accenna come effettivamente si sia sempre voluta quella differenza fra avvocati e procuratori, perchè appunto il vero giureconsulto è quello che si dedica agli studi seri e difficili della scienza, da cui sarebbe sempre disturbato, ove dovesse pensare ai termini della procedura, a fare delle istanze, ad assistere agli esami, agli interrogatori ed a tutti gli altri incumbenti.

Anche l'onorevole guardasigilli si mostrò con-